

16-2017



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.21/06/2017.0120356.U

Fasc. n. 016.001.004-279

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Loro sedi

e, p.c., al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione

e, p.c., al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione

e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Oggetto: Integrazione alla circolare prot. DAG n. 111198.U del 29.7.2015 sull'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Con riferimento alla circolare di questa Direzione generale citata in oggetto, deve rilevarsi che, in sede di applicazione della convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, sono emerse in alcuni uffici giudiziari prassi diverse che, non essendo in contrasto con la normativa che disciplina l'istituto, impongono di integrare il contenuto della circolare medesima.

In particolare, in considerazione del fatto che i provvedimenti di "nullaosta" o di "autorizzazione" del procuratore della Repubblica vengono nella prassi applicativa redatti non solo in calce all'accordo stesso, ma anche con atto separato rispetto all'accordo trasmesso dall'avvocato delle parti all'ufficio requirente, si ritiene di dover precisare che, in tale ultima ipotesi, l'originale del provvedimento del procuratore della Repubblica debba essere conservato presso la segreteria dell'ufficio requirente competente.

M_DG.Procura Generale della Repubblica di CAGLIARI - Prot. 21/06/2017.0003700.E



Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851 - prot.dag@giustiziacert.it
V. In Cagliari, addì 22 GIU. 2017

Il Dirigente Annm.vo
Franca Arru

22 GIU. 2017
V° in Cagliari
IL PROCURATORE GENERALE
Roberto Saieva


Quest'ultima, dunque, ferme restando le condizioni già indicate per i diritti di copia, dovrà consegnare all'avvocato che ha trasmesso l'accordo delle parti (o a quelli eventualmente delegati a ritirare la copia dell'atto) due copie autentiche del provvedimento di "nullaosta" o di "autorizzazione" del procuratore (uno per ciascuna parte), ai fini di consentirne la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile nei termini di legge, come previsto dall'ultima parte dell'art. 6, comma 3, della legge 10 novembre 2014, n. 162.

Restano ferme tutte le altre disposizioni fornite con la precedente circolare in oggetto richiamata.

Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente nota agli uffici giudiziari dei distretti di rispettiva competenza.

Roma, 21 giugno 2017

Il Direttore generale

Michele Forziati




PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA DI CORTE D'APPELLO
SASSARI

Via Budapest n. 34 - 07100 Sassari - Tel. 079/209235-209284 - Fax n. 079236827 E-mail: pg.sassari@giustizia.it -
prot.pg.sassari@giustiziacert.it

Prot. n. 1368

Sassari 22.06.2017

AL SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale

SASSARI
NUORO
TEMPIO PAUSANIA

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni


SASSARI

p.c. **Alla PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**

CAGLIARI

OGGETTO: Integrazione alla circolare prot. DAG n. 11198.U del 29.7.2015 sull'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Si trasmette, per conoscenza la nota ministeriale n. 120356.U del 21 giugno 2017, relativa all'argomento in oggetto.



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Gabriella Pintus

23/6/2017
franchi

IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. Elena CRABU



PROCURA GENERALE SASSARI
22 GIU. 2017 M. 2 U. 3
1361 Scipite

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO J – AFFARI CIVILI INTERNI



n. ds. DAG. 21/06/2017.0120336.U

Fasc. n. 016.001.004-279

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Loro sedi

e, p.c., al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione

e, p.c., al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione

e, p.c., al sig. Capo dell'Ispektorato generale

Oggetto: Integrazione alla circolare prot. DAG n. 11198.U del 29.7.2015 sull'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Con riferimento alla circolare di questa Direzione generale citata in oggetto, deve rilevarsi che, in sede di applicazione della convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, sono emerse in alcuni uffici giudiziari prassi diverse che, non essendo in contrasto con la normativa che disciplina l'istituto, impongono di integrare il contenuto della circolare medesima.

In particolare, in considerazione del fatto che i provvedimenti di "nullaosta" o di "autorizzazione" del procuratore della Repubblica vengono nella prassi applicativa redatti non solo in calce all'accordo stesso, ma anche con atto separato rispetto all'accordo trasmesso dall'avvocato delle parti all'ufficio requirente, si ritiene di dover precisare che, in tale ultima ipotesi, l'originale del provvedimento del procuratore della Repubblica debba essere conservato presso la segreteria dell'ufficio requirente competente.

Ve in Sottos. n. 15 22/6/17
L'AVVOCATO GENERALE



Quest'ultima, dunque, ferme restando le condizioni già indicate per i diritti di copia, dovrà consegnare all'avvocato che ha trasmesso l'accordo delle parti (o a quelli eventualmente delegati a ritirare la copia dell'atto) due copie autentiche del provvedimento di "nullaosta" o di "autorizzazione" del procuratore (uno per ciascuna parte), ai fini di consentirne la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile nei termini di legge, come previsto dall'ultima parte dell'art. 6, comma 3, della legge 10 novembre 2014, n. 162.

Restano ferme tutte le altre disposizioni fornite con la precedente circolare in oggetto richiamata.

Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente nota agli uffici giudiziari dei distretti di rispettiva competenza.

Roma, 21 giugno 2017

Il Direttore generale

Michele Fofziati
Michele Fofziati



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI

Segreteria Affari Generali e Personale
Tel. 070/60222223/24 – PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 3787-U

Cagliari, 22 giugno 2017

Circolare 16-2017

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di

CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di

CAGLIARI

E p.c.

ALLA PROCURA GENERALE
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di

SASSARI

OGGETTO: Integrazione alla circolare prot. DAG n.111198. U del 29.07.2015 sull'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Trasmetto, per conoscenza, la nota della Direzione Generale della Giustizia Civile n. 120356 del 21.06.2017, relativa all'argomento indicato in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE
Roberto Saieva